

## **DELIBERA N. 113/08/CSP**

**Archiviazione nei confronti della società Retesole s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Retesole”) per la presunta violazione dell’articolo 34, comma 4, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Procedimento n. 1677/lf)**

### **L’AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 27 novembre 2007 n. 183/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 4 dicembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Retesole S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", la violazione dell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con il paragrafo 4.4, II cpv, lett. b), del "Codice di Autoregolamentazione TV e Minori" per aver trasmesso televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo dalle ore 16:00:00 alle ore 16:00:02 del 5 ottobre 2007 e dalle ore 16:00:00 alle ore 16:00:15 dell'8 ottobre 2007;

VISTE le memorie giustificative della società Retesole S.p.a., pervenute in data 20 dicembre 2007 (prot. 75832), in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la nota del Co.re.Com Umbria posta a fondamento della contestazione, come dichiarato dallo stesso Co.re.com, non riguarda alcuna segnalazione di infrazione al Codice TV e Minori;
- si tratta inoltre di fatti di tenuissima entità (pochi secondi) che richiedono ulteriore verifica potendo risentire di involontari errori e/o approssimazioni;
- proprio al fine di evitare errori, non sempre scongiurabili nella gestione e nel coordinamento dei tempi di un palinsesto televisivo, Retesole effettua la messa in onda delle proprie trasmissioni in maniera automatica, secondo una scansione oraria prestabilita;
- la messa in onda, infatti opera sulla base di un software di sincronizzazione dell'orologio, denominato "Dimension 4", che una volta installato e collegato, aggiorna automaticamente, su Internet, l'orario preciso al millisecondo;
- in forza di tale software la conclusione della messa in onda delle trasmissioni oggetto di contestazione è stata programmata prima dell'inizio della fascia di programmazione protetta, laddove come risulta dal Registro dei programmi dell'emittente, gli stessi sono stati trasmessi fino alle ore 15:58:59 del 5 ottobre e fino alle ore 15:59:07 dell'8 ottobre 2007;

UDITI in data 14 febbraio 2007 i rappresentanti della società, che nel corso dell'audizione hanno ribadito le eccezioni svolte nelle memorie difensive e hanno insistito nella richiesta di archiviazione, mettendo a disposizione copia del tabulato estratto dal computer che gestisce la messa in onda dei programmi;

VISTA la nota del Co.RE.Com. Umbria pervenuta in data 19 dicembre 2007, prot. n. 75577, dalla quale si evince che lo stesso Co.re.com., che ha registrato con propria strumentazione le trasmissioni in parola, non ha ritenuto di considerare lo sfioramento in

fascia protetta reale, precisando di non averne segnalata la violazione;

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota prot. n. 75577;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- alla luce delle dichiarazioni supportate dalla documentazione fornita dalla società e consistente nei tabulati di messa in onda delle trasmissioni gestita da un software che aggiorna automaticamente l'orario, è ragionevole ritenere che lo sfioramento, di insignificante entità, nella fascia protetta sia stato apparente e dovuto a sfasatura dell'orologio del registratore del Co.re.com,;
- tali argomentazioni trovano ulteriore conforto nel fatto che lo stesso Co.re.Com. non ha ritenuto di segnalare l'infrazione ma anzi si è premurato di precisare che la segnalazione citata nell'atto di contestazione non riguardava tale fattispecie;

CONSIDERATO, pertanto, che non sussiste la violazione da parte dell'emittente "Retesole" esercita dalla società Retesole S.p.A. del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

